



## *STATUTO*

*Testo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 maggio 2005, in data 13 aprile 2012, in data 21 dicembre 2013, in data 29 luglio 2016 , in data 12 novembre 2018 e in data 6 aprile 2022*



**FONDAZIONE**  
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

## **Articolo 1 – Denominazione, natura e sede**

1. La "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria" denominata di seguito Fondazione, è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme degli artt. 12 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e dal presente statuto definito anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria e dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa.

2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Alessandria, fondata da benemeriti cittadini e costituita in ente autonomo con Regio Brevetto 21 agosto 1838, (dalla quale è stata scorporata, in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, l'azienda di credito che ha formato oggetto di conferimento nella Cassa di Risparmio di Alessandria spa).

3. La Fondazione ha sede in Alessandria ed ha durata illimitata.

## **Articolo 2 – Scopi**

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico indirizzando la propria attività nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

2. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti individuati, con cadenza triennale, dal Consiglio Generale nell'ambito dei settori ammessi in numero non superiore a cinque, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

3. La Fondazione dà comunicazione all'Autorità di Vigilanza della scelta dei settori rilevanti e delle eventuali modificazioni; assicura, inoltre, ampia pubblicità alla scelta dei settori effettuata.

4. La Fondazione persegue i propri scopi di utilità sociale anche mediante il sostegno ad organismi di volontariato, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 266/91.

5. La Fondazione svolge la propria attività di cui ai precedenti commi prevalentemente nel territorio della Provincia di Alessandria e nei Comuni limitrofi e nel caso di interventi ad alto contenuto sociale riconducibili ai settori sopraindicati può operare anche a livello nazionale e al di fuori del territorio nazionale, anche di intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.

## **Articolo 3 – Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statuari**

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio.

2. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

3. La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni o organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali.

Essa può altresì promuovere l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'art. 12 del codice civile, nonché la costituzione di società di diritto privato nei limiti di cui al successivo comma 7.

4. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, comunque rientrante tra gli scopi statutari.

5. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D. Lgs. 17.5.1999 n.153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

6. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

7. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

8. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

9. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla L. 8.11.1991, n. 381 e successive modificazioni.

10. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art.6 del D. Lgs. n. 153/99, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

11. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

12. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente statuto, nonché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

13. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In

ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale, secondo l'ultimo bilancio approvato.

#### **Articolo 4 – Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

3. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito:

- da cespiti mobiliari;

e si incrementa per effetto di:

- accantonamenti alla riserva obbligatoria;

- riserve e accantonamenti facoltativi nei limiti di cui al successivo art. 5, 1° comma lett.e);

- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante.

4. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, che si ispira ai contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, e 4 del Protocollo d'intesa.

5. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, secondo quanto meglio specificato dal Regolamento di cui al comma precedente, in attuazione dell'art. 4 del Protocollo d'intesa.

6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

7. La gestione del patrimonio investito in attività liquide è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 secondo regole e criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, che sono definiti nell'ambito del regolamento per la gestione del patrimonio dal Consiglio Generale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse.

#### **Articolo 5 – Destinazione del reddito**

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 17.5.1999, n.153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d) una quota superiore al 50% del reddito residuo o l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.17.5.1999, n.153, ai settori di intervento rilevanti previsti dall'art. 2, 2° comma, del presente statuto;

e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio Generale e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza per far fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto;

e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di Vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la Fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;

f) erogazioni previste dall'art. 15 della L. n. 266/91.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi di cui al successivo art. 13 corrisposti ai componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

## **Articolo 6 – Organi**

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio Generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori;

e) il Direttore.

## **Articolo 7 – Organi: requisiti ed obblighi**

1. Ciascun organo collegiale della Fondazione è composto in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti nella Provincia di Alessandria e nei Comuni limitrofi, nonché la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

2. I componenti gli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, in possesso di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal successivo comma 7 e dall'art. 8 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 9.

3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti gli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro individuati processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'ente, nonché modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.

4. I componenti gli organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi.

5. La qualità di componente gli organi non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

6. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali e collettivi, espressi dagli enti designanti.

7. I componenti il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche ed aver acquisito specifiche esperienze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività erogativa della Fondazione, secondo quanto prevedono i successivi artt. 14 e 17.

## **Articolo 8 – Onorabilità**

1. I componenti gli organi devono possedere requisiti di onorabilità intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, coloro che:

a) almeno per un esercizio precedente l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;

b) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

c) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

2. Il divieto di cui al comma 1, lett. a), b) e c) ha la durata di un anno dall'adozione dei relativi provvedimenti.

3. Non possono altresì ricoprire cariche negli organi della Fondazione, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27.12.1956, n. 1423, o della L. 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate alla lett. c) con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 3, lettera c), n. 1) e n 2) non rilevano se inferiori a un anno.

4. I componenti gli organi devono tempestivamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Direttore, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

5. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvede alla verifica dei suddetti requisiti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

## **Articolo 9 – Incompatibilità e Ineleggibilità**

1. Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;

b) il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e gli affini sino al secondo grado incluso dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Direttore;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione (o di società da quest'ultima controllate), nonché il coniuge di detti dipendenti, i loro parenti sino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso;

d) coloro che ricoprano funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale od europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e dei relativi organi di controllo, delle Comunità Montane, delle Comunità Collinari, delle Unioni di Comuni e dei relativi organi di controllo, presidenti e componenti delle giunte delle Unioni di Comuni, presidenti e componenti dei consigli di amministrazione dei Consorzi dei Comuni e delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

e) i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

f) coloro che siano amministratori o rivestano cariche negli organi di controllo del soggetto da cui promana la designazione o che abbiano con il medesimo un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali;

g) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo o svolgano funzioni di direzione in altre fondazioni di origine bancaria;

h) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs.17.5.1999, n. 153;

i) gli amministratori delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione;

l) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

m) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione per cause diverse dall'aver assunto una carica in un diverso organo della Fondazione, per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione di decadenza;

n) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 3 anni precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e).

3. Non possono essere nominati componenti gli organi di indirizzo, amministrazione, direzione o

controllo della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. d) ed e).

4. I componenti il Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

6. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente gli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

8. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

9. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

10. I componenti gli organi devono tempestivamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Direttore, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della sussistenza anche di una sola delle ipotesi previste al precedente comma 1 nelle lettere da a) a n).

11. I componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

12. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina costituiscono cause di sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diventano cause di decadenza se non vengono rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, ai sensi dell'art. 12.

#### **Articolo 10 – Conflitto di interessi**

1. I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti fino al terzo grado incluso e affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. L'organo competente adotta, entro 30 giorni dal momento in cui viene rilevata la situazione di conflitto, il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, nonché il provvedimento della decadenza nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione con dolo o colpa grave, ovvero nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente; in caso di assenza di dolo o colpa grave il provvedimento della decadenza dovrà essere adottato al momento della seconda omissione.

#### **Articolo 11 – Sospensione dalle cariche**

1. I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 8, comma 3, lett. c);

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 8, comma 3, lett. d) con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31.5.1965, n. 575, da ultimo sostituita dall'art. 3 della L. 19.3.1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Direttore, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

### **Articolo 12 – Decadenza dalle cariche**

1. I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità o di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 11, ovvero sia presentata la candidatura per una delle cariche di cui al comma 1, lett. d) ed e) dell'art. 9.

2. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

### **Articolo 13 – Indennità e compensi**

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti gli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti il Consiglio Generale spettano, oltre ai rimborsi spese limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Alessandria, un'indennità ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio medesimo, con parere del Collegio dei Revisori.

3. Al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione nonché per l'espletamento di eventuali specifici incarichi affidati con delibera, una medaglia di presenza, oltre al rimborso anche in forma forfetaria delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, nella misura determinata dal Consiglio Generale, con parere del Collegio dei Revisori.

4. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, una

medaglia di presenza, oltre al rimborso anche in forma forfetaria delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

5. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

#### **Articolo 14 – Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale è composto da 11 Consiglieri scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità tra le persone che, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o nell'ambito dell'attività di amministrazione o direzione presso soggetti pubblici o privati abbiano acquisito una comprovata preparazione ed esperienza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.

2. I componenti il Consiglio Generale sono designati e nominati come segue:

a) uno designato dal Prefetto di Alessandria;

b) uno designato dalla Provincia di Alessandria;

c) uno designato dall'Amministrazione comunale di Alessandria;

d) uno designato dal Vescovo di Alessandria;

e) uno designato dalla C.C.I.A.A- di Alessandria;

f) uno designato dall'Università del Piemonte Orientale;

g) uno designato in modo congiunto dai Vescovi di Acqui Terme, di Casale Monferrato e di Tortona;

h) uno designato dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali dell'Alessandrino;

i) uno designato in modo congiunto dagli enti cui, al momento della comunicazione di cui al successivo comma 11, sono affidate in convenzione le postazioni di soccorso in forma continuativa per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario di emergenza/urgenza ubicate nel comune di Alessandria;

l) due nominati dallo stesso Consiglio Generale tra personalità di chiara e indiscussa fama in grado di integrare le competenze già presenti nel Consiglio e di favorire il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lett.c) del D.Lgs. 153/99;

le cooptazioni sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un idoneo criterio selettivo.

3. La Fondazione, periodicamente, verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.

Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

4. La nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio Generale, degli enti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.

5. I componenti il Consiglio Generale durano in carica cinque anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nominati per un altro mandato consecutivo.

6. Ai fini del limite massimo di due mandati consecutivi esperibili indipendentemente dall'organo interessato, di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 153/99, il mandato del singolo componente non va computato qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto dallo statuto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non sono ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un altro organo della Fondazione; in ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

7. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

8. Alla cessazione del mandato i componenti il Consiglio Generale non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione prima che siano trascorsi almeno 24 mesi.

9. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Generale, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso.

10. Gli enti cui spetta la designazione, e il Consiglio Generale per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:

- . i componenti devono essere scelti tra persone fisiche con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;

- . i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo, e non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 9 e 11.

11. Il Presidente della Fondazione, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato di ciascun componente, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo l'indicazione di una terna di nominativi per ogni soggetto da nominare e indicando gli ambiti preventivamente ed oggettivamente determinati dal Consiglio Generale entro i quali i soggetti indicati nelle terne devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto.

12. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

13. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione relativa riferita a ciascun candidato indicato nella terna, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

14. Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine assegnato di 45 giorni, o nella formazione della terna non venga assicurata la presenza di entrambi i generi, o una persona risulti designata nell'ambito di più terne, la procedura si ripete per

non più di una volta nei confronti del designante nei termini di cui ai commi successivi.

15. Nel caso di mancato rispetto delle modalità o del termine previsto o nel caso che non sia stata assicurata la presenza di entrambi i generi, il Presidente invita i designanti, mediante una richiesta motivata, a produrre una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

16. Nel caso in cui una persona sia designata nell'ambito di più terne, il Presidente invita il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale a provvedere ad una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

17. Il Consiglio Generale provvede, in piena autonomia, entro venti giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina, assicurando un'adeguata presenza di genere; il Consiglio Generale provvede, poi, alle nomine ad esso spettanti ai sensi del secondo comma del presente articolo.

18. Qualora i soggetti cui compete la designazione non provvedano secondo le indicazioni ed i termini stabiliti, la designazione è effettuata dal Prefetto di Alessandria, fino ad un massimo di due nomine, mentre nell'ipotesi di ulteriori nomine provvede il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si uniformano agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente che ha omesso di effettuare la designazione; a tali designazioni i suddetti soggetti provvedono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

19. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni.

## **Articolo 15 – Competenze del Consiglio Generale**

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le decisioni in materia di:

- a) modificazione dello Statuto, scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;
- b) approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- c) cooptazione dei Consiglieri prevista dall'art. 14, comma 2, lett. l);
- d) nomina di cinque componenti il Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Generale; determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione. Nell'ipotesi in cui il Consigliere di Amministrazione venga scelto tra i componenti il Consiglio Generale, questo provvederà alla relativa sostituzione con procedura analoga a quella prevista per la nomina originaria;
- e) nomina del Presidente e di due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori; la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;
- f) revoca del Consiglio di Amministrazione e dei componenti, compreso il Presidente, del Collegio dei Revisori ai sensi rispettivamente degli artt. 17, 10° comma e 22, 16° comma;
- g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori e dei singoli componenti il Consiglio Generale;
- h) nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità con delibera assunta sentito il Collegio dei Revisori nel caso in cui nell'ambito delle stesse siano nominati membri del Consiglio Generale;
- i) verifica per i componenti il Consiglio Generale dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di sospensione o decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- l) approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- m) l'individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in conformità ai criteri di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e la determinazione di programmi triennali di attività con riferimento alle esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- n) approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- o) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- p) istituzione di imprese strumentali nonché acquisto e dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- q) l'eventuale nomina di un Presidente Onorario della Fondazione di cui all'art. 20, comma 1, su proposta del Consiglio di Amministrazione, privo di compiti operativi e senza oneri.

2. Il Consiglio Generale può conferire deleghe ad uno o più di uno dei suoi componenti in materia di propria competenza, determinando i limiti della delega.

3. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio Generale in merito all'assolvimento del mandato entro il termine stabilito dal Consiglio stesso.

### **Articolo 16 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio Generale più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

2. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di raccomandata o telescritto, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori e del Direttore; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata in qualsiasi altra forma, purché risulti prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari, anche senza il rispetto del suddetto termine, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, su invito, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale sottoscrive il verbale insieme al Presidente ed al Segretario.

5. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

7. Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla revoca del Consiglio di Amministrazione e dei componenti, compreso il Presidente, del Collegio dei Revisori, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

8. Salvo che il Consiglio Generale non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore.

9. Il Presidente non ha diritto di voto.

10. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

11. I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario nominato dal Consiglio Generale.

12. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Generale, sono controfirmati dal Direttore.

## **Articolo 17 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Generale. Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.

2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

3. La durata del mandato di ciascun Consigliere di Amministrazione, compreso il Presidente, è di quattro esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. I Consiglieri di Amministrazione possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

4. Ai fini del limite massimo di due mandati consecutivi esperibili indipendentemente dall'organo interessato di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 153/99, il mandato del singolo componente non va computato qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto dallo statuto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non sono ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un altro organo della Fondazione; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un Organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

6. Alla cessazione del mandato i componenti il Consiglio di Amministrazione non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione prima che siano trascorsi almeno 24 mesi.

7. Alla scadenza del mandato il Presidente resta in carica sino all'entrata in carica del successore, mentre i Consiglieri di Amministrazione restano in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

8. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. La stessa procedura viene seguita nel caso in cui venga a cessare il Presidente, applicandosi in tal caso le regole di cui all'art. 21, 3° comma.

9. Il mandato dei Consiglieri di Amministrazione nominati in sostituzione scade alla scadenza prevista per il mandato del Consigliere sostituito.

10. Il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua totalità dal

Consiglio Generale, con unica delibera assunta su proposta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale o quando ricorra una giusta causa.

In tal caso il Presidente della Fondazione cessa di diritto anche dalle funzioni di Presidente del Consiglio Generale.

In caso di revoca anticipata, il Consiglio Generale procede, entro trenta giorni, alla nomina dei componenti di sua competenza del Consiglio di Amministrazione.

Sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all'ordinaria amministrazione.

## **Articolo 18 – Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;

b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;

d) l'assunzione del personale dipendente;

e) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, delle cause di sospensione o decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

f) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità con delibera assunta sentito il Collegio dei Revisori nel caso in cui nell'ambito delle stesse siano nominati membri del Consiglio di Amministrazione;

g) la nomina nel proprio seno del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume di diritto la funzione di Presidente del Consiglio Generale e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;

i) l'acquisto, la cessione, nonché ogni altra operazione riguardante beni immobili;

l) l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in Società ed Enti, nonché l'esercizio di ogni conseguente diritto connesso;

m) la designazione di competenza della Fondazione dei componenti gli Organi di Società ed Enti;

n) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;

o) la nomina del Direttore della Fondazione, sentito il Consiglio Generale e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei relativi provvedimenti;

p) la proposta al Consiglio Generale di eventuale nomina di un Presidente Onorario della Fondazione di cui all'art. 20, comma 1.

3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento ed all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

. modifiche statutarie;

. approvazione e modifica dei regolamenti interni;

. linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

. istituzione di imprese strumentali;

. programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore o/a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato, entro il termine stabilito dal Consiglio stesso.

## **Articolo 19 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica l'articolo 21, 3° comma.

2. Si intende Consigliere di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

3. Esso si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telexscritto, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli consiglieri di amministrazione e revisori e del Direttore; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata in qualsiasi altra forma, purché risulti prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari, anche senza il rispetto del predetto termine almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

7. Alle riunioni partecipa il Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale sottoscrive il verbale insieme al Presidente e al Segretario.

8. Le decisioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore.

10. I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

11. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, sono controfirmati dal Direttore.

## **Articolo 20 – Presidente Onorario e Albo d'onore**

1. Può essere nominato Presidente Onorario della Fondazione, con delibera del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, chi abbia rivestito la carica di Presidente della Fondazione ed abbia acquisito particolari benemerienze per la proficua azione svolta nell'interesse del territorio. Il Presidente Onorario, privo di compiti operativi e senza oneri, può essere invitato alle riunioni degli Organi della Fondazione senza diritto di voto e può essere interpellato su questioni di ordine etico e di carattere generale.

2. Possono essere nominati e iscritti nell'Albo d'onore, con deliberazione del Consiglio Generale, su proposta congiunta del Presidente e di due componenti il Consiglio Generale, le persone che nell'espletamento del loro mandato nel Consiglio Generale o nel Consiglio di Amministrazione o

nel Collegio dei Revisori abbiano acquisito particolari benemeritenze per la proficua azione svolta nell'interesse del territorio.

## **Articolo 21 – Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la durata della carica e per il cumulo dei mandati, si applicano le modalità previste all'art. 17, 3°, 4°, 5° e 6° comma.

2. Il Presidente:

- . ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- . convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e le Commissioni consultive o di studio;
- . assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione ai fini della relativa ratifica;
- . svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- . ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso ovvero dell'assenza o impedimento di chi doveva procedere alla sostituzione.

5. Nei casi di vacanza della carica si procede come nelle ipotesi di assenza o impedimento.

6. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti gli organi, al Direttore, a dipendenti o a terzi.

7. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, al Direttore o a dipendenti.

## **Articolo 22 – Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2. I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e possono essere confermati una sola volta.

3. Ai fini del limite massimo di due mandati consecutivi esperibili indipendentemente dall'organo interessato di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 153/99, il mandato del singolo componente non va computato qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto dallo statuto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non sono ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un altro organo della Fondazione; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

4. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

5. Alla cessazione del mandato i componenti il Collegio dei Revisori non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione prima che siano trascorsi almeno 24 mesi.

6. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

7. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, subentrano i supplenti in ordine di età.

8. I nuovi componenti restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori.

9. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal componente il Collegio dei Revisori più anziano di età.

10. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dal codice civile per il Collegio Sindacale, compresa la funzione di controllo contabile.

11. I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

12. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

13. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'organo.

14. Il Collegio dei Revisori dichiara decaduto il proprio membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Consiglio Generale o a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

15. Il Collegio dei Revisori verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza ed assume entro trenta giorni i provvedimenti conseguenti;

16. I componenti il Collegio dei Revisori possono essere anticipatamente revocati dal Consiglio Generale, con delibera assunta su proposta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello statuto o quando ricorra una giusta causa.

### **Articolo 23 – Direttore e struttura operativa**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Generale, nomina il Direttore della Fondazione e ne determina i poteri e le funzioni, nonché la misura del compenso.

2. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione, alla quale si applicano le norme dello statuto in materia di incompatibilità e di requisiti di onorabilità previste per il Direttore.

3. Il Direttore deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

4. Al Direttore si applicano le ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 9 con esclusione di quella di cui al comma 1, lett. c) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione, nonché con esclusione di quella di cui al comma 4.

5. La Fondazione si avvale, inoltre, di una struttura operativa cui riconosce un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e di cui promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

#### **Articolo 24 – Libri e scritture contabili**

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.

2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

#### **Articolo 25 – Bilancio e documento programmatico previsionale**

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo da trasmettere entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

A fini informativi nel documento programmatico previsionale sono indicati gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione e li sottopone all'esame del Collegio dei Revisori, che, entro i successivi 15 giorni, predispone la propria relazione. Entro 4 mesi dal termine dell'esercizio il Consiglio Generale approva il bilancio.

4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

5. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

6. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153.

7. Il bilancio e la relazione sulla gestione, approvati dal Consiglio Generale, sono trasmessi entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza; la Fondazione provvede a darne pubblicità, nel rispetto comunque di quanto stabilito in merito dall'Autorità di Vigilanza.

#### **Articolo 26 – Trasformazione, fusione e scioglimento**

1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale, approvata dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta deliberata dal Consiglio Generale, applicandosi al riguardo l'art. 11 del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153.

## **Articolo 27 – Norme transitorie**

1. Le modifiche statutarie entrano in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2. In deroga all'art. 17 comma 3 del presente Statuto, il mandato del componente del Consiglio di Amministrazione nominato all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 è di tre esercizi.